

### **SEZIONE 3**

#### **PROGRAMMI E PROGETTI**

### **3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio**

La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.

In questo paragrafo ci occuperemo di analizzare la spesa. Si cercherà di far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'amministrazione al conseguimento di quegli obiettivi programmatici previsti in fase di insediamento e successivamente ridefiniti nella relazione previsionale e programmatica.

Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascun programma, in questa parte introduttiva ci preme indicare l'impatto che hanno avuto sulla redazione del bilancio 2012 e pluriennale 2012/2014 le disposizioni vigenti in materia di tagli ai trasferimenti statali, patto di stabilità interno e spesa di personale, oltre in breve alle altre disposizioni contenute nelle diverse disposizioni emanate nell'anno 2010 e riguardanti anche l'anno 2012 ed a quelle emanate nell'anno 2011.

In particolare:

- D.L. 31.5.2010, n. 78, c.d. "manovra estiva 2010", convertito con modificaz. nella L. 30.7.2010, N. 122
- D.Lgs. 23/2011 Federalismo municipale
- D.Lgs. 68/2011 Federalismo provinciale e regionale (art. 12 anche per i Comuni)
- D.L. 98/2011 convertito nella Legge 111/2011 (1a manovra correttiva)
- D.L. n. 138 del 13.8.2011 convertito nella L. n. 148 del 14.9.2011 (2a manovra correttiva)
- D. Lgs. N. 149 del 6.9.2011 "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42"
- Legge di stabilità 2012 (L. n. 183 del 12.11.2011)
- D.L. 201 del 6.12.2011 convertito nella L. n. 214 del 22.12.2011 (c.d. decreto Monti o salva-Italia)

#### **Tagli ai trasferimenti statali**

I tagli ai trasferimenti statali, o meglio al fondo sperimentale di riequilibrio, che interessano il bilancio 2012 sono:

- Tagli previsti dall'art. 14, comma 1, D.L. 78/2010

anno 2011 - Euro 716.986,00  
dall'anno 2012- Euro 1.199.000,00 (Euro 482.014,00 in più rispetto all'anno 2011)

- Taglio previsto dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 (manovra Monti)

Riduzione al fondo sperimentale di riequilibrio per un importo complessivo di 1.450 milioni di euro. Così come previsto dall'art. 28, comma 9, la riduzione verrà effettuata in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale. Per cui i Comuni con base imponibile più elevata saranno anche i Comuni che subiranno i maggiori tagli.

Il presente taglio è stato stimato in Euro 800.000,00, ma occorrerà attendere la comunicazione ministeriale dell'importo esatto poiché la sua esatta quantificazione è alquanto difficile.

Complessivamente i tagli previsti nel bilancio 2012, rispetto al bilancio 2011 corrispondono a complessivi Euro 1.282.014,00 che sommati al taglio già operato al bilancio 2011 portano ad un importo complessivo di Euro 1.999.000,00.

Oltre a questi tagli si ricorda il taglio operato a decorrere dall'anno 2008 riguardante i c.d. "costi della politica" di Euro 106.000,00 circa a fronte di una certificazione presentata dal Comune che indicava in Euro 945,00 i risparmi ottenuti dall'applicazione dei commi da 23 a 30 dell'art. 2 della L. 244/2007.

### **Patto di stabilità**

La norma che regola la disciplina del patto di stabilità per l'anno 2012 è l'art. 31 della L. n. 183 del 12.11.2011 (legge di stabilità 2012).

Tale norma stabilisce che:

Le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, debbano concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Viene fissato l'obiettivo finanziario per i Comuni sopra i 1.000 abitanti come percentuale della spesa corrente media 2006-2008, così determinata:

- 15,6% nel 2012 e 15,4% nel 2013 e successivi;

Restano confermate la nozione di saldo di competenza mista e la deduzione dallo specifico obiettivo di saldo finanziario degli importi pari alle riduzioni dei trasferimenti, con esclusione della riduzione prevista dall'art. 28 del D.L. 201/2011 (manovra Monti).

Il comma 5 dispone poi, per gli enti più virtuosi, un saldo zero come obiettivo del patto di stabilità, oppure un valore compatibile con gli spazi finanziari che si ottengono applicando la clausola di salvaguardia di cui al successivo comma 6, che concerne gli enti non virtuosi, per i quali dispone un obiettivo di riduzione delle percentuali da applicare alla spesa corrente media 2006-2008 secondo quanto determinato da un decreto ministeriale, con un limite massimo pari a:

-16,0% nei 2012 e 15,8% nel 2013 e successivi;

Nelle more dell'adozione del decreto di individuazione degli enti virtuosi previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 98/2011, si è proceduto a determinare il saldo patto obiettivo per gli anni 2012/2013/2014 applicando le percentuali di cui sopra (16,0% nel 2012 e 15,8% nel 2013 e successivi).

Nel caso in cui, successivamente, il Comune di Cernusco sul Naviglio risultasse essere tra gli enti “virtuosi” si provvederà ad reimpostare la programmazione nel rispetto dell'obiettivo strutturale pari a zero o, nel caso non risultasse tra i “virtuosi”, adeguare la programmazione alle percentuali che verranno determinate con decreto ministeriale entro i limiti massimi sopra riportati.

Il comma 18 dell'articolo in questione ripropone disposizioni già presenti nell'attuale disciplina in merito alle modalità di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al Patto di stabilità, stabilendo che le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente devono essere iscritte in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, ed al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, venga garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo.

Allo scopo, occorre allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti.

Altre misure rilevanti previste sono:

- l'estensione delle disposizioni relative al monitoraggio del patto di stabilità, a decorrere dal 2013, ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti;
- l'obbligo di certificazione delle risultanze del patto entro il termine perentorio del 31 marzo, (viene però stabilita la procedura in caso di certificazione ritardata);
- la determinazione di una sanzione consistente in una restrizione sui prelevamenti di tesoreria per i casi in cui gli stessi non siano coerenti con gli obiettivi di debito assunti con l'Unione europea;
- la conferma dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo n. 149/2011 (in tema di “meccanismi sanzionatori e premiali”), che determina la conseguenze per l'Ente locale inadempiente, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza;
- la disciplina del procedimento e dell'applicazione delle sanzioni anche nel caso in cui il mancato rispetto del patto di stabilità interno sia accertato successivamente all'anno seguente a quello a cui la violazione si riferisce, nonché del relativo obbligo di comunicazione a carico degli enti locali.

Da ultimo, viene prevista la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno e le sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno.

Si riporta il prospetto dimostrativo del rispetto obiettivi patto di stabilità per gli anni previsti nel bilancio pluriennale:

| <b>saldi di competenza mista</b>                    | <b>2012</b>          | <b>2013</b>          | <b>2014</b>          |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entrate correnti di competenza ( accertamenti)      | 29.411.961,00        | 28.720.430,00        | 28.720.430,00        |
| Entrate tit. IV (riscossioni competenza + residui)  | 11.800.000,00        | 5.000.000,00         | 3.100.000,00         |
| <b>Entrate finali</b>                               | <b>41.211.961,00</b> | <b>33.720.430,00</b> | <b>31.820.430,00</b> |
| A detrarre:   |                      |                      |                      |
| - riscossioni crediti (riscossioni comp. + residui) | -                    | -                    | -                    |
| <b>ENTRATE patto</b>                                | <b>41.211.961,00</b> | <b>33.720.430,00</b> | <b>31.820.430,00</b> |
| Spese correnti (Tit. I) di competenza (impegni)     | 27.479.786,00        | 26.972.113,00        | 26.943.828,00        |
| Spese c/capitale (pagamenti compet. + residui)      | 11.341.909,00        | 4.402.917,00         | 2.531.202,00         |
| <b>Spese finali</b>                                 | <b>38.821.695,00</b> | <b>31.375.030,00</b> | <b>29.475.030,00</b> |
| A detrarre:   |                      |                      |                      |
| - concessioni crediti (pagamenti comp.+ residui)    |                      |                      |                      |
| <b>SPESE patto</b>                                  | <b>38.821.695,00</b> | <b>31.375.030,00</b> | <b>29.475.030,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>2.390.266,00</b>  | <b>2.345.400,00</b>  | <b>2.345.400,00</b>  |
| Saldo (comma 4 art. 8)                              | -                    | -                    | -                    |
| Misura di miglioramento (commi 2 e 5 art. 8)        | 2.390.265,04         | 2.345.399,23         | 2.345.399,23         |
| Obiettivo annuale                                   | 2.390.265,04         | 2.345.399,23         | 2.345.399,23         |
| Verifica finale                                     | <b>0,96</b>          | <b>0,77</b>          | <b>0,77</b>          |
|   | <b>OK</b>            | <b>OK</b>            | <b>OK</b>            |

N.B. Nell'anno 2012 risulta inserita tra le previsioni di riscossioni tit. IV e tra le previsioni di pagamento del tit. II l'entrata e la spesa relativa alla cessione terreni edificabili di via Pasubio e via Aquileia e l'acquisto delle ali di Villa Alari. Tali importi ammontano a circa 2.100.000,00.

Riepilogando, con le attuali norme, i pagamenti previsti, relativamente alle spese d'investimento, dipendono dalle entrate del titolo IV che si prevede di incassare (competenza + residui).

Pertanto quanto indicato alla voce "Spese in c/capitale (pagamenti competenza + residuo)" nel prospetto relativo al patto di stabilità è un importo che va monitorato tutto l'anno perché dipende dalle entrate che si è previsto di incassare al titolo IV (competenza + residui).

Un aiuto al rispetto delle regole relative al patto di stabilità si ha non applicando oneri di urbanizzazione a spese correnti, non applicando avanzo di amministrazione (fatta eccezione per l'applicazione a tit. III della spesa per l'estinzione di mutui passivi) e riducendo l'assunzione di nuovi mutui. Infatti sia l'avanzo che i mutui non sono entrate utili ai fini della determinazione del saldo.

Sistema sanzionatorio.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno l'art.7 del D.Lgs. n. 149 del 6.9.2011 prevede che il Comune inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) sia assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo (per il Comune di Cernusco sul Naviglio tale importo è pari a Euro 989.501,80 con riferimento al consuntivo anno 2010).

In caso di incapacienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non possa impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non possa ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non possa procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) sia tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

## Spesa di personale

Il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 30.7.2010, N. 122 (c.d. manovra estiva 2010), ha dettato importanti e pesanti norme in materia di personale degli enti locali. Si riassumo le principali disposizioni del D.L. 78/2010:

### art. 9 comma 1

*“1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, periodo secondo, e dall'articolo 8, comma 14.”*

### art. 9 comma 2-bis

*“2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”*

### art. 9 comma 17 (blocco dei rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012)

*“17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.”*

## Assunzione di personale

### A tempo indeterminato

Art. 76, comma 7, D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni:

*“7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42.”*

Le funzioni fondamentali previste dall'art. 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42 sono le funzioni di polizia locale.

Il comma 7 dell'art. 76 del D.L. 112/2008 è stato più volte variato nel corso degli ultimi anni. Per ultimo sono intervenuti il D.L. 98 del 6.7.2011, la legge di stabilità 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183) e il decreto Monti (D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 22.12.2011, n. 214).

### A tempo determinato

Per quanto riguarda l'assunzione di personale a tempo determinato occorre far riferimento all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 così come modificato da ultimo dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

Tale comma dispone:

*“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro*



*accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”*

Nel presente bilancio sono state apportate riduzioni alla spesa di personale, sia per garantire il rispetto delle norme sopraindicate, ma anche a fronte delle minori risorse a disposizione per il finanziamento delle spese correnti in seguito ai tagli ai trasferimenti statali.

Si riportano nel seguente prospetto le spese di personale così come previste nel bilancio 2011 (stanziamenti assestati) e le spese previste nel bilancio 2012:

| Voci di spesa   | anno 2011 prev.assestata | anno 2012 previsione |
|---|--------------------------|----------------------|
| Spesa personale intervento 01   | 6.682.258,00             | 6.500.200,00         |
| IRAP su retribuzioni personale  | 383.327,00               | 373.726,00           |
| Lavoro interinale   | 169.436,00               | 62.500,00            |
| Buoni mensa   | 106.945,00               | 107.000,00           |
| -spese impegnate per diritti segreteria, incentivi ICI e Merloni (delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 16/SEZAUT/2009/QMIG)  | - 109.945,00             | -86.821,63           |
| - spese impegnate per compensi ISTAT (censimenti)   | - 80.650,00              | 0,00                 |
| <b>Totale</b>   | <b>7.151.371,00</b>      | <b>6.956.604,37</b>  |
| <b>a detrarre:</b>  |                          |                      |
| Spesa per il personale appartenente categorie protette  | -179.810,67              | -201.812,00          |
| Oneri aumenti contrattuali  | -                        | -13.809,00           |
| Spesa rimborsata per personale comandato presso altre Amministrazioni   | -57.249,00               | -9.400,00            |
| Altre spese   | -                        | -                    |
| <b>Totale spesa di personale</b>  | <b>6.914.311,33</b>      | <b>6.731.583,37</b>  |
| Spesa complessiva personale Piano di Zona   | -159.000,00              | -159.927,00          |
| <b>totale spesa al netto Piano di zona</b>  | <b>6.755.311,33</b>      | <b>6.571.656,37</b>  |
| Quota parte spesa personale Piano di zona   | 42.935,00                | 43.185,00            |
| Quota parte spesa personale Polo catastale (presunta)   | 22.000,00                | 22.000,00            |
| <b>TOTALE SPESA DI PERSONALE</b>  | <b>6.820.246,33</b>      | <b>6.636.841,37</b>  |
| <b>TOTALE SPESA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI INCIDENZA DELLE SPESE DI PERSONALE SU SPESA CORRENTE (SPESA PIANO DI ZONA DA CONSIDERARE INTERAMENTE)</b> | <b>6.936.311,33</b>      | <b>6.753.583,37</b>  |

Verifica rispetto art. 76, comma 7, D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall'art. 20 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e dall'art. 28, comma 11-quater, del D.L. 201/2011 (manovra Monti).

La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 14/AUT/2011/QMIG ha risposto ai quesiti posti dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, in merito alla interpretazione dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 così come modificato dall'art. 20 del D.L. 98/2011. In particolare in merito alle modalità di conteggio delle spese di personale sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Per tali società la Corte dei Conti ha previsto il seguente metodo di calcolo delle spese di personale basato sulla semplice proporzione: il valore della produzione della società sta alle spese totali del personale della stessa come il corrispettivo a carico dell'Ente (sul totale del valore della produzione della Società) sta alla quota del costo di personale attribuibile all'Ente, che è l'incognita da calcolare. Questo criterio utilizza, ai fini del calcolo, il costo del personale della società (voce B9 del conto economico).

VALORE PRODUZIONE SOCIETA' : COSTO DEL PERSONALE DELLA SOCIETA'

=

CORRISPETTIVO A CARICO DELL'ENTE : QUOTA COSTO DEL PERSONALE ATTRIBUIBILE ALL'ENTE

Per il calcolo dell'incidenza previsto dall'art. 76, comma 7, D.L. n. 112/2008, la quota di spesa del personale della società partecipata, così individuata, va a sommarsi alle spese di personale dell'ente, e il totale si divide per le spese correnti dell'Ente. In tal modo si agisce solo sul numeratore.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, così come interpretato dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, è stato elaborato il seguente prospetto da dove si può vedere che la percentuale di incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente passa dal 24,58%, se si considera solo la spesa del Comune, al 34,269% se si consolidano anche le spese delle società partecipate secondo la metodologia indicata dalla Corte dei Conti.

Per la redazione del prospetto sono stati utilizzati, per quanto riguarda il Comune di Cernusco sul Naviglio, i dati relativi al bilancio di previsione 2012, mentre per quanto riguarda le società partecipate i dati relativi al bilancio 2010 (ultimo bilancio approvato).

Inoltre il dato relativo al *“valore produzione per corrispettivi o ricavi derivanti da tariffa riguardanti il Comune di Cernusco”* è stato indicato in modo provvisorio secondo la percentuale di possesso in ciascuna società, ma si è proceduto a richiedere alle singole società i dati effettivi riferiti agli anni 2010 e 2011. Non appena in possesso dei dati esatti si procederà alla redazione di un nuovo prospetto.

Pertanto, vista l'attuale percentuale, pari al 34,269%, anche inserendo i dati così come verranno comunicati dalle società partecipate è ragionevole stimare una percentuale di incidenza delle spese di personale "consolidate" sulla spesa corrente dell'ente non superiore alla percentuale del 35%.

| VOCE   | COMUNE DI<br>CERNUSCO SUL<br>NAVIGLIO | CERNUSCO<br>VERDE SRL %<br>POSSESSO<br>100% | FARMA.CER<br>SPA<br>%POSSESSO<br>100% | CAP HOLDING SPA<br>%POSSESSO 2,86% | NAVIGLI LOMBARDI<br>SCARL %POSSESSO<br>0,2% | INFOENERGIA SCARL<br>%POSSESSO 1,03% | TOTALE               |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| spesa di personale   |                                       | 2.549.718,00                                | 637.714,00                            | 3.804.012,00                       | 295.226,00                                  | 416.494,00                           |                      |
| Valore produzione per<br>corrispettivi o ricavi derivanti<br>da tariffa riguardanti il<br>Comune di Cernusco |                                       | 5.689.437,00                                | -                                     | 1.451.097,68                       | 5.629,33                                    | 8.530,77                             |                      |
| Valore produzione<br>complessivo società   |                                       | 5.689.437,00                                | 3.114.061,00                          | 50.737.681,00                      | 2.814.667,00                                | 828.230,00                           |                      |
| Spesa di personale della<br>società da consolidare da<br>parte del Comune                                    |                                       | 2.549.718,00                                | -                                     | 108.794,74                         | 590,45                                      | 4.289,89                             |                      |
|  |                                       |   |                                       |                                    |   |                                      |                      |
|  |                                       |   |                                       |                                    |   |                                      |                      |
| spesa di personale   | 6.753.583,37                          | 2.549.718,00                                | -                                     | 108.794,74                         | 590,45                                      | 4.289,89                             | <b>9.416.976,45</b>  |
| spesa corrente bilancio 2012   | 27.479.786,00                         |   |                                       |                                    |   |                                      | <b>27.479.786,00</b> |
| <b>% incidenza spese di<br/>personale su spesa corrente</b>  | 24,58                                 |   |                                       |                                    |   |                                      | <b>34,269</b>        |

NOTE:

- Dati Comune di Cernusco sul Naviglio: bilancio di previsione 2012

- Dati Società: Bilanci al 31.12.2010

- Per Farma.cer spa non è stato indicato nessun importo per "valore produzione per corrispettivi o ricavi derivanti da tariffa riguardanti il Comune di Cernusco" perché trattasi di attività non remunerata da corrispettivi del Comune o da tariffe degli utenti

### Contenimento spese correnti

Numerose sono le norme contenute nel D.L. 78/2010 che riguardano il contenimento delle spese correnti. Tali norme sono in vigore anche per l'anno 2012. Si riportano le principali disposizioni.

Riduzione del costo degli apparati politici e amministrativi: gli articoli che vanno dal 5 all'8 del D.L. 78/2010 contengono norme finalizzate a tagliare i cd "costi della politica" e della pubblica amministrazione. Per l'incidenza sui Comuni si segnalano:

*- Conferimento di incarichi a titolari di cariche elettive*

I titolari di cariche elettive che ricevono incarichi dalle pubbliche amministrazioni (compresi gli enti locali) possono percepire solo il rimborso spese; eventuali gettoni di presenza non possono superare 30 euro a seduta;

*- Gettoni di presenza*

La disposizione stabilisce che i gettoni di presenza che i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire non può superare, su base mensile, il limite di un quarto dell'indennità massima prevista per il sindaco o per il presidente di provincia;

*- Indennità*

Viene abrogato il criterio di determinazione delle indennità spettanti ai sindaci e ai presidenti delle Province e ai componenti delle rispettive Giunte. La determinazione delle indennità è affidata adesso a un decreto del Ministro dell'Interno, da adottare entro 120 giorni, che provvederà anche a una loro riduzione in misura inversamente proporzionale al fattore demografico. La riduzione è valida per almeno un triennio;

*- Indennità di missione e doppio incarico*

I commi 8 e 9, modificando rispettivamente gli articoli 83 e 84 TUEL, abrogano l'indennità di missione ed i rimborsi forfetari per gli amministratori locali che si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'Ente; per essi rimane soltanto il diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In base al comma 11, in caso di doppio incarico non si può percepire più di un emolumento, comunque denominato: fino ad ora, il divieto di cumulo era previsto soltanto a carico dei parlamentari e dei consiglieri regionali (art. 83 del TUEL);

*- Partecipazione onorifica ad organi collegiali.*

La norma prevede la natura onorifica della partecipazione agli organi collegiali, compresi quelli di amministrazione, degli "enti", sia pubblici che privati, che ricevono a qualsiasi titolo contributi a carico delle finanze pubbliche. La natura onorifica della partecipazione comporta che essa dà diritto solo al rimborso delle spese sostenute, se previsto dalla normativa vigente; i gettoni di presenza, se già previsti, non possono superare l'importo di 30 € a seduta giornaliera. In caso di violazione di quanto previsto, si configura un'ipotesi di responsabilità erariale; per gli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati è inoltre comminata la nullità degli atti adottati, mentre per gli enti privati si prevede che non possano ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze. Per espressa previsione, la norma non si applica, fra gli altri, agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 165 del 2001: questo riferimento sembra da collegare all'art. 1 comma 2, che elenca le pubbliche amministrazioni in senso stretto, non gli enti pubblici in genere. In parte risolvendo alcuni dubbi interpretativi che il decreto legge 78/2010 aveva creato sull'esatto ambito applicativo della norma, la legge di conversione sottrae espressamente dalla sua applicazione le società, gli enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, le onlus, le associazioni di promozione

sociale, gli enti pubblici economici (la cui individuazione viene demandata ad un decreto del Ministro dell'economia, su proposta del ministero vigilante);

*- Riduzione Indennità e gettoni di presenza*

Ridotti del 10% indennità e gettoni di presenza a qualunque titolo corrisposti dalle “pubbliche amministrazioni”. Le pubbliche amministrazioni cui fa riferimento la norma sono quelle inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 commi 2 e 3 della legge 196/2009, che comprende gli enti locali e le Regioni;

*- Riduzione del numero dei componenti gli organi collegiali*

Tutti gli enti e gli organismi pubblici, anche se agiscono in regime di diritto privato, devono, con un adeguamento dei propri statuti, prevedere che gli organi amministrativi siano composti al massimo da 5 membri, e gli organi di controllo al massimo da 3 componenti. La riduzione produrrà tuttavia i suoi effetti dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge (1° giugno 2010), e la mancata osservanza della norma comporterà, anche in tal caso, la responsabilità erariale e la nullità gli atti adottati;

*- Riduzione compensi organi di amministrazione e di controllo di società pubbliche*

La norma, che si applica alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e a quelle possedute direttamente o indirettamente (come precisato in sede di conversione) in misura totalitaria, prevede una riduzione del 10% del compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile. La disposizione si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio successiva alla data di entrata in vigore del decreto 78/2010. La previsione non si applica alle società quotate e alle loro controllate.

Tagli alla spesa pubblica

Sono previste misure drastiche per il ridimensionamento di alcune spese degli apparati amministrativi, fra questi si ricorda:

1. taglio dell'80% delle spese per studi ed incarichi di consulenza e delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
2. taglio del 50% delle spese per missioni;
3. eliminazione spese per sponsorizzazioni;
4. taglio del 50% delle spese per attività esclusivamente di formazione;
5. taglio del 20% delle spese per autovetture di servizio;

6. limite del 2% del valore dell'immobile utilizzato per la determinazione delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria;

#### Società pubbliche in perdita

Le pubbliche amministrazioni non possono compiere operazioni di aumento di capitale, o altre operazioni straordinarie di esito analogo, a favore di società partecipate in perdita da almeno tre esercizi. La norma prevede tuttavia quattro deroghe: 1) a favore delle società quotate; 2) nel caso previsto dall'art. 2447 c.c. (il caso in cui, cioè, il capitale, per perdite di oltre 1/3, si sia ridotto al di sotto del minimo legale); 3) per il caso di trasferimenti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti; 4) per salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

## Strumenti derivati

Nell'anno 2003 il Comune di Cernusco sul Naviglio ha sottoscritto un'operazione di finanza derivata denominata "Interest rate swap" con la Banca Agricola Mantovana (ora Monte Paschi Siena) e con Capitalia (ora Unicredit).

La scadenza di tale operazione è fissata al 31.12.2022.

Lo swap stipulato presenta le seguenti caratteristiche:

| Periodo    |            | Barriere     |              |
|------------|------------|--------------|--------------|
| dal        | al         | Barr. infer. | Barr. super. |
| 30.06.2003 | 31.12.2003 | no           | no           |
| 31.12.2003 | 31.12.2005 | 2,00%        | 4,50%        |
| 31.12.2005 | 31.12.2006 | 2,50%        | 5,00%        |
| 31.12.2006 | 31.12.2008 | 3,25%        | 5,00%        |
| 31.12.2008 | 31.12.2012 | 3,25%        | 5,40%        |
| 31.12.2012 | 31.12.2013 | 3,25%        | 5,40%        |
| 31.12.2013 | 31.12.2022 | 3,75%        | 5,90%        |

## Estinzioni anticipate

Si è proceduto nel mese di ottobre 2008 a estinguere tutta la quota sottoscritta con Unicredit (ex Capitalia) che rappresentava circa il 70% dell'intera operazione per un importo di Euro 331.017,00.

A fine giugno 2009 si è proceduto, secondo le disponibilità presenti in bilancio, ad estinguere il 62% dell'operazione in essere con la Monte Paschi di Siena attraverso il versamento di un mark to market di Euro 150.000,00.

Pertanto attualmente risulta ancora aperta parte dell'operazione sottoscritta con la Monte Paschi di Siena per una percentuale pari al 38% (38% del 30% dell'intera operazione).



Riassumendo al 31.12.2011 la situazione dell'operazione di interest rate swap è la seguente:

|  |      |            |
|--|------|------------|
| a) flussi positivi riscossi dal 2004 al 2007 | Euro | 719.646,00 |
| b) flussi negativi pagati nell'anno 2008     | Euro | 164.803,74 |
| c) flussi negativi pagati nell'anno 2009     | Euro | 26.926,59  |
| d) flussi negativi pagati nell'anno 2010     | Euro | 25.060,00  |
| e) flussi negativi pagati nell'anno 2011     | Euro | 23.076,64  |
| e) estinzioni anticipate effettuate          | Euro | 481.017,00 |

Attualmente il valore del mark to market dell'operazione è pari a Euro 84.100,00 (valore negativo per il Comune alla data del 23.12.2011).

Con la parte di operazione ancora in essere il Comune potrà riscuotere, dal 2012 al 2022 (data di scadenza dell'operazione) flussi positivi come segue (se il tasso di riferimento, Euribor a 6 mesi, starà sopra la barriera inferiore o sotto la barriera superiore):

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 2012          | 1.372,10         |
| 2013          | 5.714,02         |
| 2014          | 4.288,68         |
| 2015          | 2.762,22         |
| 2016          | 1.309,40         |
| 2017          | 828,21           |
| 2018          | 584,93           |
| 2019          | 457,60           |
| 2020          | 290,24           |
| 2021          | 125,63           |
| 2022          | 8,66             |
| <b>TOTALE</b> | <b>17.741,69</b> |

mentre sarà chiamato a pagare i seguenti flussi negativi, dal 2012 al 2022 (data di scadenza dell'operazione), se il tasso di riferimento, Euribor a 6 mesi, scenderà sotto la barriera inferiore o salirà sopra la barriera superiore:

|      |           |
|------|-----------|
| 2012 | 21.219,85 |
| 2013 | 13.955,88 |
| 2014 | 12.340,27 |
| 2015 | 10.630,96 |
| 2016 | 9.001,10  |
| 2017 | 7.272,40  |
| 2018 | 5.640,83  |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 2019          | 3.992,51         |
| 2020          | 2.476,76         |
| 2021          | 1.068,07         |
| 2022          | 106,13           |
| <b>TOTALE</b> | <b>87.704,76</b> |

Se non si procedeva ad estinguere parzialmente l'operazione di swap si sarebbero pagati i seguenti flussi negativi negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011:

| <b>ANNO</b>   | <b>Flussi negativi su operazione al 100%</b> | <b>Flussi negativi su operazione ridotta pagati</b> | <b>DIFFERENZA</b> |
|---------------|--|---|-------------------|
| 2008          | 254.681,00                                   | 164.803,74  | 89.877,26         |
| 2009          | 236.198,00                                   | 26.926,59   | 209.271,41        |
| 2010          | 219.801,00                                   | 25.060,00   | 194.741,00        |
| 2011          | 202.427,00                                   | 23.076,64   | 179.350,36        |
| <b>Totali</b> | <b>913.107,00</b>                            | <b>239.866,97</b>                                   | <b>673.240,03</b> |